



PROPOSTA DI LEGGE N. 257/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI SERGIO E BATTAGLIA,  
RECANTE:

“ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA CALABRESE”

---

**RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO**

**IL DIRIGENTE**

**F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO**

### **Relazione illustrativa**

Nel contesto politico fiscale attuale, la famiglia non appare percepita dal mondo politico come risorsa per il bene comune. Le istituzioni locali, e la Regione in particolare, è inutile nascondere, sono "basate" su vecchie logiche clientelari più che su razionali e moderni programmi di sviluppo e di promozione del territorio, in tal senso gli ultimissimi dati Istat relativi all'aumento della povertà in Calabria sono emblematici. La famiglia viene così disconosciuta nella sua soggettività, come struttura sociale, e quindi ne viene negata la libertà di autodeterminarsi, di compiere libere scelte in materia di figli, di cura familiare, di anziani da tenere o meno in casa. Foltissima, poi, è la disparità di trattamento tra chi ha figli e chi non ne ha, nonostante le norme costituzionali tutelino le famiglie numerose. Immaginiamo due nuclei, uno composto da un single e uno composto da padre, madre e 2 figli; entrambi percepiscono lo stesso reddito. Nel sistema oggi vigente prima si tassa il reddito e successivamente si calcolano detrazioni dalle imposte a seconda del numero dei componenti. Dunque, si applica la stessa aliquota a una famiglia composta da una sola persona e ad un'altra composta da 4 persone. Non è equo considerare che quest'ultima possa vivere "come se" avesse un reddito disponibile uguale a quello della persona single.

Pertanto, il presente progetto di legge vuole dare un aiuto alle famiglie numerose, dando concreta attuazione alle disposizioni di principio contenute nell'articolo 31 primo comma della Costituzione della Repubblica Italiana attraverso il quale i padri costituenti hanno inteso agevolare "la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose", nonché a quanto disposto dallo Statuto della Regione Calabria all'articolo 2 comma 2 lettera c laddove è prevista - in piena continuità e armonia con il dettato costituzionale - il sostegno alla famiglia.

Il progetto di legge intende quindi rispondere a queste esigenze con l'introduzione di un indicatore sintetico della situazione reddituale, il Fattore famiglia calabrese, come strumento per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Calabria, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti della Regione, in favore della popolazione che tenga conto della composizione del nucleo familiare, della sua numerosità e della presenza di situazioni di svantaggio come disabilità e presenza di anziani non autosufficienti.

PROPOSTA DI LEGGE N. 257/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI SERGIO E BATTAGLIA, RECANTE:  
“ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA CALABRESE”

Il progetto di legge si compone di cinque articoli:

Articolo 1: Definizione. Al primo comma si specifica che il progetto di legge attua l'articolo 2 comma 2 lettera c dello Statuto e il primo comma dell'articolo 31 della Costituzione. Al secondo comma si definisce il Fattore famiglia calabrese come indicatore sintetico della situazione reddituale, facendo salvi i principi della normativa statale in materia di ISEE. Al terzo comma si specifica che le modalità attuative sono stabilite ogni tre anni dalla Giunta regionale sulla base dei principi generali stabiliti dalla legge.

Articolo 2: Ambiti di applicazione del Fattore famiglia calabrese. Il primo comma elenca gli ambiti di applicazione del Fattore famiglia calabrese. Con il secondo comma si dà facoltà alla Giunta regionale di estendere l'applicazione ad ambiti ulteriori.

Articolo 3: Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia calabrese. Il primo comma dell'articolo individua i principi a cui la Giunta regionale deve attenersi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative. Il secondo comma indica, invece, i nuclei familiari che possono accedere ai benefici previsti dalla stessa legge.

Articolo 4: Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia calabrese. Il primo comma prevede l'istituzione da parte della giunta dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia calabrese. Il secondo comma stabilisce la composizione dell'Osservatorio e la sua durata. Il terzo comma definisce i compiti dell'Osservatorio. Il quarto comma prevede la gratuità per i componenti ed esclude qualsiasi rimborso spese.

Articolo 5: Norma finanziaria. Prevede che siano destinate alla introduzione del Fattore Famiglia Calabrese € 364.600,00 per il 2018. Tali risorse sono già stanziare a bilancio alla missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1210 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)” titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2018/2020.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

Il progetto di legge introducendo un indicatore sintetico della situazione reddituale, il Fattore famiglia calabrese, come strumento per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Calabria, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti della Regione stessa in favore della popolazione, che tenga conto della composizione del nucleo familiare, della sua numerosità e della sussistenza di situazioni di svantaggio come disabilità e presenza di anziani non autosufficienti, mira a garantire il sostegno alle situazioni di vulnerabilità personale e familiare dal punto di vista socio-economico. In questo senso, all'articolo 2 comma 1, si stabilisce che il Fattore famiglia calabrese può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, negli ambiti sanitari, sociali e socio assistenziali, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, nei servizi scolastici anche universitari e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro. A tal fine all'articolo 5 recante la norma finanziaria prevede che siano destinate alla sperimentazione del Fattore famiglia calabrese € 364.600,00 per il 2018. Tali risorse sono già stanziare a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1210 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)" titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020 con la finalità di consentire ai calabresi in condizioni di difficoltà di accedere ed usufruire di un ventaglio di politiche di sostegno.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** Proposta di legge recante: “Istituzione del Fattore famiglia calabrese”

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Nessun onere finanziario in quanto reca la definizione del Fattore famiglia	//	//	//
2	Applicazione Fattore famiglia	C	P	364.600,00 €
3	Nessun onere finanziario in quanto individua i principi a cui la giunta si deve attenere per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative.	//	//	//
4	Nessun onere finanziario in quanto la partecipazione all'Osservatorio è gratuita	//	//	//
	TOTALE DELL'INVESTIMENTO			364.600,00 €

### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per la quantificazione delle spese derivanti dall'introduzione del fattore famiglia in Calabria (art.2.2) si sono svolte stime parametriche sulla base di una simile introduzione nella Regione Lombardia. In particolare il costo previsto per la Regione citata di un simile istituto è stato di 1.500.000,00 € a carico del bilancio regionale. Considerato che la popolazione calabrese è circa un quarto di quella lombarda, si è stimato un costo annuale di 375.000,00 €. Per una più puntuale quantificazione degli oneri è stata redatta la tab. 2 Quantificazione oneri individuando i potenziali fruitori delle agevolazioni tra il 24% dei nuclei familiari numerosi presenti in Calabria secondo

PROPOSTA DI LEGGE N. 257/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI SERGIO E BATTAGLIA, RECANTE:  
 “ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA CALABRESE”

l'istituto nazionale di statistica ([www.istat.it](http://www.istat.it)) ad un costo medio per ogni nucleo di circa euro 200. Pertanto, per l'introduzione del Fattore famiglia calabrese è possibile quantificare una dotazione finanziaria di circa 364.600,00 € per l'anno corrente nell'ambito delle risorse stanziare a bilancio alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 1210 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)” Titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.

**Tab. 2 Quantificazione oneri**

Numero nuclei familiari calabresi con 5 figli	Percentuale nuclei famiglie numerose in condizioni di povertà	Costo medio agevolazione per nucleo (costo unitario)	Numero dei nuclei che usufruirebbero delle agevolazioni	Totale
7.724	24%	200,00 €	1823	364.600,00 €

**Tab. 3 Copertura finanziaria:**

Missione/Programma/Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
12/1210/1	364.600,00 €	//	//	364.600,00 €
<b>Totale</b>	<b>364.600,00 €</b>	//	//	//

**Art. 1**

## (Definizione)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c), dello Statuto e dell'articolo 31, primo comma, della Costituzione della Repubblica e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tra cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e il decreto direttoriale interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2017, n. 138, è istituito il Fattore famiglia calabrese quale strumento per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Calabria, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti della Regione.
2. Ai fini della presente legge si intende per Fattore famiglia calabrese un indicatore sintetico della situazione reddituale che integra ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente comunque denominato negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.
3. I criteri e le modalità attuative del Fattore famiglia calabrese sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio sull'attuazione del Fattore famiglia calabrese costituito con le modalità di cui al successivo articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, sulla base dei principi generali stabiliti dalla presente legge.

**Art. 2**

## (Ambiti di applicazione del Fattore famiglia calabrese)

1. Il Fattore famiglia calabrese trova applicazione nei seguenti ambiti:
  - a) prestazioni sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le compartecipazioni alla spesa;
  - b) servizi socio-assistenziali;
  - c) misure di sostegno per l'accesso all'abitazione principale;

- d) servizi scolastici, di istruzione e formazione, anche universitari, ivi comprese le erogazioni di fondi per il sostegno al reddito e per la libertà di scelta educativa;
- e) servizi attinenti l'inserimento al lavoro;
- f) trasporto pubblico locale.

2. E' facoltà della Giunta regionale, in sede di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia calabrese di cui all'articolo 1, comma 3, estenderne l'applicazione a ulteriori ambiti.

### **Art. 3**

(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia calabrese)

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del Fattore famiglia calabrese, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:

- a) prevalenza del numero dei componenti del nucleo familiare, ivi compresi i minori in affidamento, sul reddito complessivo;
- b) previsione di franchigie in base al numero di componenti del nucleo familiare in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- c) definizione di specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di anziani non autosufficienti individuate in base ai parametri di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- d) definizione di una scala di equivalenza che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli e allo stato di famiglia mono-genitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, al contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- e) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza nella regione Calabria, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in

accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il Fattore famiglia calabrese viene applicato.

2. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

#### **Art. 4**

(Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia calabrese)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce con proprio atto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, l'Osservatorio per l'attuazione del Fattore famiglia calabrese e ne determina il regolamento.

2. L'Osservatorio è composto da cinque membri in rappresentanza delle associazioni familiari più rappresentative operanti sul territorio Calabrese e dura in carica tre anni.

3. L'Osservatorio:

a) esprime il parere preventivo sui criteri e sulle modalità attuative del Fattore famiglia calabrese di cui all'articolo 1, comma 3;

b) effettua il monitoraggio dell'impatto del Fattore famiglia calabrese sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alla competente commissione consiliare;

c) può formulare alla Giunta regionale proposte motivate di estensione del Fattore famiglia calabrese ad ambiti di applicazione ulteriori.

4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. Inoltre, è escluso a favore dei componenti ogni tipo di rimborso spese comunque denominato.

**Art. 5**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2018 in 364.600,00 euro si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1210 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)” titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa a un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Per gli anni 2019 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge di stabilità regionale.